



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

REFOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE COMUNALE PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Approvato con delibera di C.C. n. 49/2005

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE COMUNALE PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e denominazione
Art. 2 - Sede
Art. 3 - Finalità'
Art. 4 - Principi gestionali
Art. 5 - Programmi e iniziative
Art. 6 - Capacità negoziale

Titolo II ORGANI

Capo I

Art. 7 - Elencazione

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Composizione e nomina
Art. 9 - Durata dell'incarico
Art. 10 - Rimborso spese
Art. 11 - Revoca e scioglimento anticipato
Art. 12 - Decadenza e dimissioni
Art. 13 - Competenze e responsabilità'
Art. 14 - Convocazione
Art. 15 - Sedute e processi verbali
Art. 16 - Poteri sostituti

Capo II II Presidente

Art. 17 – Nomina e competenze
Art. 18 - Sostituzione

Capo III II Direttore

Art. 19 - Nomina e competenze
Art. 20 - Sostituzione
Art. 21 - Rimozione dall'incarico

Titolo III PERSONALE

Art. 22 - Personale dell'Istituzione

Titolo IV
CONTROLLI

Art. 23 - Collegio dei Revisori

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

Capo I

Autonomia contabile e finanziaria

Art. 24 - Mezzi a disposizione

Art. 25 - Strumenti di programmazione

Capo II

Bilancio e contabilità

Art. 26 - Autonomia di bilancio

Art. 27 - Contenuto e struttura del bilancio annuale

Art. 28 - Contenuto e struttura del bilancio pluriennale

Art. 29 – Aggiornamento del piano programma

Art. 30 - Storni e variazioni di bilancio

Art. 31 - Spese in economia

Art. 32 - Servizio di Tesoreria

Capo III

Contabilità economica e finanziaria

Art. 33 - Contabilità patrimoniale

Art. 34 - Controllo economico della gestione

Capo IV

Rendicontazione

Art- 35 - Rendiconto

Art. 36 - Rappresentazione dei risultati della gestione

Titolo VI

Contratti

Art. 37 - Attività contrattuale

Tilolo VII

Accesso agli atti

Art. 38 – Accesso all’informazione ed agli atti

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Art. 39 - Disciplina transitoria

Art. 40 - Norma di rinvio

Art. 41 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e denominazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 114 del T.U. 18.8.2000 n. 267 e dell'articolo 64 dello Statuto Comunale, disciplina le attribuzioni ed il funzionamento dell'Istituzione denominata "Istituzione comunale per la solidarietà e la cooperazione internazionale".

Art. 2 - Sede

1. L'Istituzione ha sede in Pescara presso la sede municipale, salva ogni futura e diversa decisione della Giunta Comunale,

Art. 3 - Finalità

1. L'Istituzione, quale organismo strumentale del Comune di Pescara:
 - progetta ed attua programmi di cooperazione economica internazionale, in collaborazione con istituzioni pubbliche ed organismi non governativi, associazioni culturali, enti locali e regionali;
 - promuove informazioni sulle politiche ed i programmi culturali, della solidarietà internazionale e dell'accoglienza delle comunità straniere in Pescara ed in Italia;
 - fornisce sostegno alla presentazione di progetti e richieste di finanziamenti a soggetti pubblici e *no profit*, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti innovativi di inclusione sociale degli stranieri e di cooperazione internazionale;
 - crea reti di informazione, scambio e collaborazione con analoghe strutture di altri Paesi;
 - fornisce servizi per la diffusione di informazioni e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, della promozione di diritti umani nel mondo e dell'operato delle organizzazioni della cooperazione internazionale.

Art. 4 - Principi gestionali

1. In conformità ai principi sanciti dall'art. 64 dello Statuto Comunale, sono assicurate all'Istituzione le condizioni di autonomia gestionale necessarie allo svolgimento delle proprie attività.
2. Nelle forme indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento, è assicurata all'Istituzione la dotazione e conseguente gestione delle risorse occorrenti.
3. I mezzi finanziari occorrenti all'esercizio delle attività sono forniti all'Istituzione mediante trasferimenti finanziari iscritti nel bilancio comunale o di altro ente pubblico ovvero erogati da ente o privati, nonché da entrate proprie.
4. L'Istituzione persegue, nella sua attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

Art. 5 – Programmi ed iniziative

1. In attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale, l'Istituzione persegue le proprie attività sulla base di un piano programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 25, nel quale sono determinate le direttive operative per l'esercizio e la gestione delle attività, i risultati da raggiungere e la quantità e qualità delle risorse a tal fine necessarie.
2. Il piano programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione è trasmesso al sindaco, al presidente del consiglio ed ai capigruppo consiliari entro il 30 novembre di ciascun anno e, comunque, in tempo utile ai fini della allocazione dei fondi necessari nel bilancio di previsione.
3. Il Consiglio Comunale verifica le attività svolte dall'Istituzione e stabilisce gli indirizzi generali, anche al fine di consentire agli organi dell'Istituzione la predisposizione della proposta di piano programma ed i conseguenti riflessi sul bilancio comunale.
4. Ogni eventuale modificazione del piano programma annuale di attività che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione ritenga necessaria in corso di esercizio è inoltrata al sindaco ed al presidente del consiglio.
5. Gli organi dell'Istituzione, nel rispetto delle proprie competenze, hanno la facoltà di proporre agli organi comunali competenti l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguimento della sua attività.

Art. 6 - Capacità negoziale

1. L'Istituzione ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti che le sono stati affidati, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo comunali e della disciplina dettata dallo Statuto e dal presente regolamento. L'Istituzione possiede, altresì, la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni e contratti in genere.

TITOLO II

ORGANI

Capo I

Art. 7 – Elencazione

1. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione – composizione e nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 63, comma 4, dello Statuto.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per la nomina a consigliere comunale, nonché avere una specifica competenza in materia di cooperazione e sviluppo internazionale, documentata da articolato curriculum.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'elezione a consigliere comunale, il Segretario ed i dipendenti di ruolo o non di ruolo del Comune, coloro che hanno riportato condanne che precludono la nomina o comportano la destituzione da pubblici impieghi, coloro che hanno lite pendente con il Comune.

Art. 9 - Durata dell'incarico

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed i suoi componenti non possono essere nominati membri per più di due mandati consecutivi.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 10 - Rimborso spese

1. I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcuna indennità di carica. Essi hanno diritto ai rimborsi per le spese sostenute in relazione al loro mandato, opportunamente autorizzate e documentate, secondo la disciplina dettata per gli amministratori comunali.

Art. 11 - Revoca e scioglimento anticipato

1. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Istituzione medesima, ovvero di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani programma annuali di attività e, comunque, per il venir meno del necessario rapporto di fiducia con il consiglio di amministrazione, il consiglio comunale scioglie anticipatamente il consiglio di amministrazione stesso ovvero ne revoca i singoli membri, previa contestazione degli addebiti ed assicurando il diritto di controdeduzione.

Art. 12 – Decadenza e dimissioni

1. I membri del consiglio di amministrazione che non intervengano consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
2. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva ed è tempestivamente comunicata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio per la conseguente surroga.
3. Nel caso di dimissioni di un membro, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, per la successiva surroga.
4. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla conclusione del mandato conferito a coloro cui subentrano.

Art. 13 - Competenze e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione propone alla Giunta comunale, per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, i seguenti atti fondamentali:
 - a) il piano programma annuale di attività;
 - b) la relazione previsione e programmatica ed il bilancio pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale;
 - d) il rendiconto della gestione;
 - e) le proposte di modifica del presente regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera, in generale, su tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Istituzione.
3. Le deliberazioni sono corredate dal parere di regolarità tecnica del Direttore. Ove il Consiglio di Amministrazione intenda comunque deliberare con il parere negativo del Direttore, l'atto deve indicare i motivi che determinano egualmente la scelta fatta.
4. Il Consiglio di Amministrazione mantiene e favorisce relazioni sui problemi generali dell'Istituzione con enti e organismi, tramite il Presidente.
5. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi al Presidente, a taluno dei suoi membri o al Direttore.
6. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, può deliberare propri regolamenti interni che non siano in contrasto con il presente regolamento.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione adempiono ai doveri ad essi imposti dal presente regolamento con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale e contabile, sono solidamente responsabili nei confronti del Comune dei danni che questi abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione della sua inosservanza.

Art. 14 – Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta, scritta e motivata, di almeno due dei suoi membri.
2. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco o suo delegato.
3. L'avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
4. La convocazione del Consiglio avviene a mezzo di avviso da recapitare a mano, ovvero tramite telefax, a mezzo del servizio postale o per posta elettronica.
5. In caso d'urgenza, le convocazioni possono essere recapitate al domicilio dei consiglieri fino a 24 ore prima della seduta.

Art. 15 - Sedute e processi verbali

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione, di norma, non sono pubbliche. Ad esse interviene il Direttore, con parere consultivo.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I processi verbali delle sedute, raccolti in un libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti dal direttore.
5. I processi verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore o da chi ne fa le veci, sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e in apposito spazio all'interno dei locali della sede dell'Istituzione per almeno dieci giorni consecutivi.

Art. 16 - Poteri sostitutivi

1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle competenze indicate nell'art. 14, il Sindaco sollecita, con comunicazione scritta, il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione a voler provvedere entro 10 giorni. Ove il Consiglio, entro tale termine, non abbia ottemperato, il Sindaco nomina un commissario *ad acta* che provvede alla predisposizione degli atti ed alla loro adozione.
2. Ove il Sindaco debba esercitare i poteri sostitutivi di cui al comma 1 per reiterate inadempienze del Consiglio di Amministrazione, sospende dalle funzioni il Consiglio di Amministrazione stesso ed avvia contestualmente le procedure di scioglimento anticipato o di revoca indicate all'art. 12 e quelle di nomina di un nuovo Consiglio o sua reintegrazione indicate all'art. 9. In attesa della definizione del suddetto procedimento, il Sindaco può nominare il commissario *ad acta* per l'espletamento dei poteri sostitutivi.

Capo II

Il Presidente

Art. 17 - Nomina e competenze

1. Il presidente è nominato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, dello statuto comunale.
2. Nei limiti delle capacità gestionali previste dal presente Regolamento, il Presidente possiede la rappresentanza dell'Istituzione nei rapporti con gli organi comunali e con i terzi, pubblici e privati, coinvolti o comunque interessati dall'esercizio delle sue attività.
3. Spetta al Presidente:
 - a) Rappresentare l'Istituzione presso gli altri Enti pubblici e privati.
 - b) Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione.
 - c) Vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del Direttore e, in genere, sull'andamento delle attività dell'Istituzione.
 - d) Adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile.
 - e) Assistere e/o rappresentare il Sindaco, o l'Assessore delegato, se richiesto, nella definizione di accordi, conferenze di programma e di servizi, istruttorie pubbliche ed altre similari iniziative aventi ad oggetto le attività rientranti nella competenza dell'Istituzione.
 - f) Adottare gli altri atti previsti dal presente regolamento.
4. Il Presidente non percepisce indennità di carica. Ha diritto al rimborso delle spese opportunamente documentate, secondo la disciplina dettata per i gli amministratori comunali.
5. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente od impedito, assume le veci di Presidente il Consigliere più anziano di età.

Art. 18 - Sostituzione

1. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, assume la funzione di Presidente, in attesa che il Consiglio comunale provveda alla nomina del sostituto, il Consigliere più anziano di età.

Capo III

Il Direttore

Art. 19 - Nomina e competenze

1. L'incarico di Direttore dell'Istituzione è attribuito dal Sindaco a dipendente del Comune ovvero a persona al di fuori della dotazione organica, secondo le norme del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Al Direttore compete la responsabilità generale sulla gestione dell'Istituzione e, in particolare:
- a) Eseguire, per quanto di competenza, le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
 - b) Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione.
 - c) Sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio annuale e pluriennale, di relazione previsionale e programmatica di conto consuntivo e di bilancio di assestamento;
 - d) Dirigere l'andamento gestionale dei compiti dell'Istituzione.
 - e) Dirigere il personale dell'Istituzione assegnandolo a specifici compiti.
 - f) Adottare i provvedimenti diretti a migliorare la funzionalità e l'efficienza delle attività affidate all'Istituzione.
 - g) Adottare i provvedimenti dell'Istituzione ad efficacia esterna che il presente regolamento non attribuisca al Consiglio d'Amministrazione o al suo Presidente.
 - h) Presiedere le gare d'appalto ed i concorsi, nonché stipulare i contratti.
 - i) Partecipare senza diritto di voto al Consiglio di Amministrazione salvo quando si discutono oggetti che lo riguardano direttamente.
 - l) Provvedere alla gestione ordinaria amministrativa-contabile, inerente alla realizzazione delle entrate e alla effettuazione delle spese, relativa al funzionamento dell'Istituzione.
 - m) Rendere i pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituzione.

Art. 20 - Sostituzione

1. Nel caso di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, il Sindaco affida temporaneamente le funzioni di Direttore ad altro dipendente comunale di idonea categoria e professionalità.

Art. 21 - Rimozione

1. Alla rimozione ovvero alla risoluzione anticipata dall'incarico di Direttore provvede, con atto motivato, il Sindaco.

TITOLO III

PERSONALE

Art. 22 - Personale dell'Istituzione

1. L'Istituzione utilizza, per l'organizzazione e l'esercizio delle proprie attività:
- a) personale comunale appositamente incaricato dal Sindaco;
 - b) personale messo a disposizione dalle associazioni culturali e di volontariato e da altri Enti.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore ed in coerenza con il piano programma annuale di attività stabilire la dotazione organica, fissare con apposite convenzioni le modalità e le forme di utilizzazione di prestazioni offerte da enti, da organizzazioni di utenti, da formazioni culturali o da altre organizzazioni, nonché quelle di singoli gruppi di persone.
3. L'Istituzione può stipulare i contratti di diritto privato a tempo determinato, ed eventualmente parziale, secondo l'ordinamento degli enti locali, per l'acquisizione delle prestazioni necessarie all'espletamento di compiti specifici od altrimenti delimitati in ragione della loro particolare natura e durata.

TITOLO IV

CONTROLLI

Art. 23 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell'Istituzione. A tal fine, il Direttore si coordina con il competente ufficio comunale per la trasmissione degli atti di competenza dell'Istituzione sottoposti a controllo.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Capo I

Autonomia contabile e finanziaria

Art.24 - Mezzi a disposizione

1. L'Istituzione utilizza i beni del patrimonio comunale che la Giunta, con apposita delibera, le destina per l'esercizio delle sue attività strumentali e quelli che siano stati da essa direttamente acquistati ovvero siano ad essa concessi in uso o a titolo definitivo da altri soggetti, pubblici e privati.

2. L'Istituzione dispone di entrate:

- a) derivanti da trasferimenti del Comune,
- b) derivanti dallo svolgimento di proprie attività,
- e) derivanti da sponsorizzazioni, donazioni o ad altro titolo da parte di soggetti privati o altri enti;

3. Il Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del bilancio pluriennale e della proposta di bilancio annuale, determina l'entità delle risorse da assegnare all'Istituzione.

Art.25 - Strumenti di programmazione

1. L'Istituzione, nei modi previsti per gli altri uffici comunali, partecipa al procedimento di programmazione delle attività comunali. A tal fine il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Giunta la proposta di piano programma annuale di attività e adotta, a seguito delle risorse assegnate, la proposta di bilancio che viene approvato dalla Giunta.

2. Delle decisioni assunte dagli organi di governo comunali con riguardo alle attività dell'Istituzione si tiene conto nella predisposizione dei programmi, dei progetti e dei bilanci finanziari del Comune.

Capo II

Bilancio e contabilità

Art.26 - Autonomia di bilancio

1. L'Istituzione dispone di autonomia di bilancio ed opera in base ad un bilancio annuale formulato in termini di competenza.

2. Ai bilanci ed alla attività finanziaria dell'Istituzione si applicano le disposizioni dettate in materia di contabilità degli enti locali.

Art.27 - Contenuto e struttura di bilancio

1. Il bilancio di previsione annuale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da quadri riassuntivi generali.

2. Il bilancio di previsione finanziario deve essere redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario ed economico.

3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

4. L'avanzo o il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate o di tutte le spese.

5. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

Art. 28 - Contenuto e struttura del bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale, contenuto nella relazione previsionale e programmatica, comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alle spese correnti che alle spese di investimento con indicazione, per queste ultime, dei mezzi di finanziamento.

2. Il bilancio pluriennale è redatto per la parte "entrate" per titoli e categorie e, per la parte "spese", per programmi, titoli, servizi ed interventi, indicando per ciascuno e distintamente per anno l'ammontare delle spese correnti consolidate e di sviluppo, nonché le spese di investimento ad esse dedicate.

3. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

Art. 29 – Aggiornamento del piano programma

1. Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Giunta, anche al fine della predisposizione degli atti di competenza del Comune, le proposte in ordine all'aggiornamento del piano programma annuale ed alle modifiche da apportare ai programmi ed ai bilanci del Comune.

Art.30 - Storni e variazioni

1. Le variazioni al bilancio sono approvate dalla Giunta su proposta del Consiglio di Amministrazione e, se prevedono una diminuzione delle entrate o un aumento di spese, devono indicare la copertura dei relativi oneri.

Art 31 - Spese in economia

1. Il Regolamento interno delle spese in economia determina la natura e il limite massimo delle spese che possono farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il **normale funzionamento dell'Istituzione**, l'urgente provvista di **materie e materiale e le** riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli immobili in dotazione.
2. All'effettuazione delle spese di cui sopra provvede il Direttore con le modalità stabilite nel Regolamento. Il Direttore può delegare ad altri dipendenti dell'Istituzione tali compiti.

Art. 32 - Servizio di tesoreria

1. L'Istituzione ha un servizio di Tesoreria, affidato alla banca che svolge tale servizio per il Comune.

Capo III

Contabilità economica e finanziaria

Art. 33 - Contabilità patrimoniale

1. In ordine ai beni mobili e immobili da essa utilizzati, si applicano all'Istituzione le disposizioni previste per la generalità degli uffici comunali. A tal fine il Direttore cura la tenuta dei registri di magazzino ed è consegnatario dei beni assegnati all'Istituzione.

Art. 34 - Controllo economico di gestione

1. In ordine al controllo economico della gestione valgono per l'Istituzione le disposizioni dettate dal regolamento di contabilità del Comune. Le funzioni della Giunta sono svolte dal Consiglio di Amministrazione e quelle del personale dal Direttore.

Capo IV

Rendiconto

Art. 35 - Rendicontazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rappresentare i risultati conseguiti dalla gestione dell'Istituzione, adotta entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:
 - a) una relazione sull'attività svolta;
 - b) il conto finanziario;
 - c) un prospetto che, per i servizi gestiti direttamente, evidenzia l'entità dei costi coperti dai relativi proventi.
2. Gli atti di cui al comma precedente sono approvati dalla Giunta e sono allegati al rendiconto generale del Comune.

Art. 36 - Rappresentazione dei risultati di gestione

1. La relazione sull'attività svolta illustra, con riguardo ai servizi di competenza dell'Istituzione, lo stato di attivazione del programma annuale di attività e dei relativi progetti ed evidenzia il grado di efficacia conseguita.
2. Il conto finanziario espone, per ciascun stanziamento del bilancio annuale, le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, nonché quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
3. Al conto finanziario è allegata la situazione definitiva dei crediti e dei debiti ancora in essere per ogni capitolo di bilancio, con l'indicazione dei relativi debitori e creditori.
4. Al conto finanziario è altresì allegata il prospetto dimostrativo del risultato contabile dell'esercizio. Il risultato contabile è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
5. Per l'applicazione al bilancio del risultato contabile di amministrazione si fa riferimento alle disposizioni del T.U. 267/00.

TITOLO VI

CONTRATTI

Art. 37 – Attività contrattuale

1. Alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e quant'altro necessario per il proprio funzionamento, l'Istituzione provvede nel rispetto della legge e del regolamento dei contratti del Comune, per quanto non incompatibile con il presente regolamento.
2. I contratti sono stipulati dal Direttore e sono rogati dal Segretario Generale del Comune.

TITOLO VII

ACCESSO AGLI ATTI

Art. 38 – Accesso all'informazione ed agli atti

1. All'istituzione si applicano le norme sull'informazione e sull'accesso agli atti del Comune.

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 39 – Disciplina transitoria**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed in attesa che l'istituzione venga fornita di tutte le dotazioni reali, patrimoniali e finanziarie occorrenti al suo autonomo funzionamento, il Consiglio di Amministrazione ed il direttore riferiscono le proprie attività ai programmi ed agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i fondi assegnati all'Istituzione dal Comune e da altri soggetti pubblici e privati possono essere gestiti in forma economale con apposito sottoconto di tesoreria.

Art. 40 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento disciplinanti l'attività del Comune.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale, Il presente regolamento entra in vigore, dopo l'esecutività della delibera consiliare che lo adotta, il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.